



Decreto n° 0246 / Pres.

Trieste, 23 ottobre 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 18/2015, ART. 29. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ANNUO SPETTANTE AI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI.

Firmato da:


DEBORA SERRACCHIANI

in data 23/10/2017

Siglato da:

GABRIELLA DI BLAS

in data 20/10/2017

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), che al titolo III, capo II (articoli 24-29) contiene disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

Visto, in particolare, l'articolo 29 della legge regionale n. 18/2015, il quale prevede che con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, è stabilito il compenso annuo spettante ai revisori;

Preso atto che nella seduta del 4 ottobre 2017 è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d) della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1951 di data 13 ottobre 2017, con la quale sono stati stabiliti i limiti minimi e massimi del compenso annuo spettante a ciascun componente dell'organo di revisione dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Decreta

1. Sono stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo modalità, criteri ed importi di seguito definiti.
2. Il compenso annuo spettante a ciascun componente dell'organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali è determinato entro limiti minimi e massimi sulla base della tipologia dell'ente locale e della classe demografica di appartenenza.
3. I limiti minimi e massimi del compenso base annuo in euro spettante a ciascun componente dell'organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni sono indicati nella Tabella A, parte integrante e sostanziale del presente decreto.
4. Con effetto dalla seconda nomina dell'organo di revisione successiva all'istituzione dell'elenco regionale, l'importo del limite minimo del compenso base annuo spettante a ciascun revisore dei Comuni appartenenti alla classe demografica tra 10.001 e 15.000 abitanti è fissato in euro 13.450,00 annui.
5. Gli importi indicati nella Tabella A sono aumentati delle maggiorazioni, cumulabili tra loro, come di seguito:
 - 15 per cento se il volume delle entrate finali è superiore a 10 milioni di euro;
 - 5 per cento se al revisore sono affidate funzioni ulteriori a quelle che deve svolgere a norma di legge.
6. I limiti minimi e massimi del compenso annuo in euro spettante a ciascun componente dell'organo di revisione economico-finanziaria delle Unioni territoriali intercomunali sono indicati nella Tabella B, parte integrante e sostanziale del presente decreto.
7. Il compenso del Presidente del collegio dei revisori, determinato ai sensi dei punti 2, 3, 4 e 6, è aumentato del 50 per cento.
8. Il compenso annuo spettante a ciascun revisore, indicato dall'ente locale nella

comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione, è reso noto nell'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore che la struttura regionale competente in materia di autonomie locali pubblica sul sito internet istituzionale della Regione.

9. I limiti minimi e massimi dei compensi, così come indicati nella Tabella A e nella Tabella B, vengono aggiornati con cadenza triennale con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali, sulla base del dato relativo al tasso di inflazione reale dell'ultimo triennio.

10. Il compenso annuo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede dell'ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni.

11. Il compenso annuo spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria è da intendersi al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.

12. In sede di prima applicazione, i limiti minimi e massimi del compenso annuo spettante a ciascun componente dell'organo di revisione economico-finanziaria delle Unioni territoriali intercomunali di cui al punto 6, per il primo incarico triennale, sono ridotti del 20 per cento.

13. I nuovi compensi vengono corrisposti all'organo di revisione economico-finanziaria a partire dalla prima nomina successiva all'istituzione dell'elenco regionale. Per i revisori nominati precedentemente all'istituzione dell'elenco regionale, continuano a trovare applicazione gli importi e le prescrizioni di cui al proprio decreto n. 092/Pres. del 12 aprile 2005.

14. Gli importi e le prescrizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -